



COMUNICATO STAMPA n. 20/26

Lussemburgo, 26 febbraio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-131/24 | VIRUS e a.

La Corte di giustizia precisa a quali condizioni un progetto stradale deve conformarsi per garantire la protezione degli uccelli

Diverse associazioni ambientaliste hanno contestato dinanzi al Tribunale amministrativo federale austriaco l'autorizzazione alla costruzione di una strada a quattro corsie e di una lunghezza di 1,69 chilometri, a sud di St. Pölten (progetto denominato «Spange Wörth»).

Le associazioni ritengono che tale progetto sia contrario alla direttiva «uccelli»¹, che mira a proteggere tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Da un lato, all'interno del perimetro dei lavori si troverebbero territori di cova dell'allodola, della starna e della quaglia. D'altro lato, il rumore causato dal futuro traffico² potrebbe perturbare anche numerose altre specie di uccelli forestali in prossimità, in particolare il picchio rosso mezzano.

Il Tribunale amministrativo federale ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire la portata del **divieto**, previsto dalla direttiva³, di **disturbare deliberatamente le specie di uccelli in modo significativo**. Esso rileva che il progetto in questione prevede diverse misure al fine di limitare l'impatto sulle popolazioni di uccelli selvatici presenti nel sito o nelle vicinanze⁴.

La Corte ricorda che il divieto in questione si applica non solo alle attività umane dirette ad arrecare pregiudizio agli uccelli, ma anche alle attività che, pur non avendo manifestamente un siffatto oggetto, comportano l'accettazione di tale pregiudizio. Pertanto, **il progetto in questione di costruzione di una strada può, in linea di principio, rientrare in tale divieto**.

Tuttavia, il divieto riguarda solo gli atti di disturbo che abbiano conseguenze significative sul livello ritenuto sufficiente delle popolazioni delle specie di uccelli selvatici, e non su esemplari di tali specie. Diverso è il caso in cui la popolazione di una data specie sia talmente ridotta numericamente che il disturbo di esemplari isolati sia tale da compromettere la conservazione di tale specie.

Inoltre, non vi è disturbo deliberato qualora misure di accompagnamento consentano di prevenire qualsiasi conseguenza significativa contraria agli obiettivi di mantenere o di ripristinare a un livello sufficiente la popolazione delle specie interessate. Le misure di accompagnamento previste nell'ambito del progetto devono pertanto essere prese in considerazione per valutare se il divieto in questione vi osti.

L'efficacia delle misure di accompagnamento può essere dimostrata dalla valutazione motivata di un perito giudiziario. Tale valutazione deve fondarsi sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. Per contro, non si può esigere che la prova dell'efficacia delle misure di accompagnamento sia fornita mediante documentazione scientifica che attesti l'attuazione pratica con successo di tali misure.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente

alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ [Direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che codifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, avente lo stesso oggetto.

² La strada progettata dovrebbe consentire, secondo le stime, la circolazione di circa 12 000 veicoli al giorno.

³ All'articolo 5, lettera d).

⁴ I lavori possono essere realizzati solo per alcuni mesi dell'anno e gli alberi senescenti devono essere conservati a una distanza di almeno 300 metri dalla strada e su una superficie di 6,6 ettari.